



ORIGINALE

N. 58

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

25 NOVEMBRE 2019

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Avv. Canton Jessica	Sindaco	Presente
Azzaretti Donatella	Componente del Consiglio	Presente
Babuin Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bozzo Diego	Componente del Consiglio	Presente
Casari Tiziano	Componente del Consiglio	Presente
Ceolin Carlo Benito	Componente del Consiglio	Presente
Cieol Michele	Componente del Consiglio	Presente
Cipolat Denise	Componente del Consiglio	Presente
Corai Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Drago Fulvio	Componente del Consiglio	Presente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Assente
Mutton Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Parpinelli Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Ramponi Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Viera Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Zannier Elena	Componente del Consiglio	Presente
Zannese Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Zoppi Federico	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per effetto della variazione dell'ordine del giorno notificato ai consiglieri, si procede alla trattazione del punto 7, ora punto 2.

PREMESSE:

Premesso che:

- L'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) prevede che "*fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]*"
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la "*revisione straordinaria delle partecipazioni*", da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;
- l'art. 20 comma 2 TUSP prevede che "*i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
- l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione:
 - devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che in data 24/11/2018 sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

Dato atto che con deliberazione n. 64 del 30.09.2017, il Consiglio comunale ha adottato la "*revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune*" e ha previsto:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della seguente società:
 - Ambiente Servizi – S.p.A.;
- l'adozione di misure di razionalizzazione per la società ATAP Spa, disponendone la cessione/alienazione, prevedendo altresì con deliberazione consiliare n. 65 del 30/09/2017 di dare mandato al Comune di Pordenone

a svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di Atap spa;

- di procedere alla dismissione della società Livenza Tagliamento Acque Spa pur non ricadendo in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, essendoci la volontà dell'Amministrazione di procedere comunque alla dismissione della partecipazione per valutazioni di ordine politico, anche connesse all'operazione di fusione per incorporazione societaria tra la società Livenza tagliamento acque spa e la società Sistema Ambiente srl, su cui questo consiglio comunale si è già espresso negativamente, giusta deliberazione consiliare n. 58 del 19/09/2017;

Richiamata la deliberazione n. 67 del 29/11/2018 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune" prevedendo:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società Ambiente Servizi Spa (così come per le partecipazioni indirette, possedute tramite la stessa, ossia ECO SINERGIE S.C.R.L, MTF S.r.l) e GSM spa;
- la conferma dell'alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto dell'evoluzione del contenzioso in corso e rinviando ancora ogni operazione all'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e previa acquisizione di una nuova perizia della società;
- di rimandare ogni valutazione di merito sulle azioni da intraprendere riguardo la società Livenza Tagliamento Acque Spa (e di conseguenza sulla sua partecipata VIVEREACQUA SCARL), alla conclusione della vertenza giudiziaria pendente innanzi al Giudice Amministrativo;

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 67 del 29/11/2018 si è preso atto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017, ("approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone") ovvero che il Comune di Fiume Veneto è subentrato alla soppressa Provincia di Pordenone in qualità di socio di ATAP Spa con una quota del 2,861%;

Rilevato che, con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche, una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Rilevato che per quanto concerne le società di cui era stata decisa la dismissione - Atap spa ed LTA spa -entrambe hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad esse è applicabile la deroga sancita dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP;

Rilevato che per quanto riguarda la Società Atap spa:

- è stata emessa la sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL scri; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord Srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, della commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso";
- in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella regione, sancendone la legittimità;
- che in data il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è stato sottoscritto il contratto di servizio.

Considerato che, in relazione a quanto sopra nonché dell'evolversi delle vicende societarie nel corso del 2018 – come descritte nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - il Comune di Fiume Veneto non ha ancora proceduto alla cessione/alienazione della propria quota nella società partecipata ATAP SpA al fine di poterne definire più correttamente il valore;

Rilevato che per quanto riguarda la Società Livenza Tagliamento Acque SpA:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.10.2017 si espressa la volontà di esercitare il

diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;

- con nota del 17.10.2017, prot. pec 18982, il Sindaco di Fiume Veneto ha notificato la dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ.;
- La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 04.12.2017 con n. prot. n. 21985, contro il Comune di Fiume Veneto e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Sistema Ambiente S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) "Lemene", Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento:
 - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fiume Veneto n. 58 del 19.09.2017, ad oggetto "Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
 - della deliberazione del C.C. di Fiume Veneto n. 64 del 30.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19/8/2016, n. 175 – ricognizioni partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare";
 - della deliberazione del C.C di Fiume Veneto n. 68 del 16.10.2017 ad oggetto: "Esercizio del diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
 - della nota dd. 17.10.2017 prot. pec 18982 del Sindaco di Fiume Veneto, ad oggetto: "Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ.";
 - di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.
- Il TAR Friuli Venezia Giulia in data 21/02/2018 ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione delle Cassazione a Sezioni Unite, sull'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata.
- Sui ricorsi presentati da LTA prima al TAR e quindi, per regolamento di giurisdizione, alla Corte di Cassazione, la stessa, Sezioni Unite Civili, si è espressa con ordinanza n. 3521-19 del 15 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 06 febbraio 2019, in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste n.375/2017, stabilendo che competente ad esprimersi è il Tribunale Superiore delle Acque.
- L'attuale Amministrazione Comunale ha disposto con deliberazione consiliare n. 25 dell'11/03/2019 la revoca della deliberazione n. 68 del 16 ottobre 2017 con cui la precedente Amministrazione aveva esercitato il diritto di recesso dalla Società Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ex art. 2437 c.c. e 30 dello statuto della medesima società;

Rilevato che pertanto sono decaduti tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali sopra citati.

Considerato necessario, in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento, di procedere alla "*analisi sull'assetto complessivo delle società*", prevedendo la definizione di un nuovo "*piano di razionalizzazione*" in particolare per la società ATAP Spa come indicato dalla relazione tecnica redatta dalla competente ufficio e allegata sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Recepiti e condivisi l'analisi sull'assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione dettagliati nella relazione tecnica allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si conferma la necessità di razionalizzazione per la società Atap spa (con la proroga di legge menzionata) ed il mantenimento senza necessità di razionalizzazione per le società Ambiente Servizi spa, LTA spa e GSM spa;

Tenuto conto, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

Viste la relazione tecnica allegata A) ed il prospetto di rilevazione redatto secondo le direttive della Corte dei Conti allegato B) al presente atto, contenenti i prospetti sintetici e i dati e le informazioni per ciascuna società;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n.20 votanti n.13, favorevoli n. 13 (maggioranza), astenuti n. 7 (Babuini, Bozzo, Casari, Padoani, Parpinelli, Pignat , Zannier), contrari nessuno;

DELIBERA:

- 1) di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2018, dal Comune di Fiume Veneto come risultante dalla relazione tecnica e i relativi prospetti sintetici allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare il mantenimento della partecipazione nella società Ambiente Servizi – S.p.A – in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come le partecipazioni indirette ECO SINERGIE S.C.R.L e MTF S.r.l, per analoghi motivi;
- 3) di confermare il mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa – in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come la partecipazione indiretta VIVEREACQUA SCARL per analoghi motivi;
- 4) di confermare il mantenimento della partecipazione nella società GSM Spa – in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione
- 5) di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP SpA, come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, secondo le nuove tempistiche e le modalità ivi indicate, ovvero: tenuto conto che:
 - il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
 - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
 - della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

si conferma la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e

44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione;

- 6) di riservarsi con successivo atto di valutare di svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria, in concorso con gli altri enti pubblici azionisti di Atap spa, mediante stipula di apposita convenzione per la gestione associata;
- 7) di dare atto, in ogni caso, che essendo Ambiente Servizi Spa e LTA S.p.A delle società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.
- 8) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 (conv. L 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 10) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Fiume Veneto;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n.20 votanti n.13, favorevoli n. 13 (maggioranza), astenuti n. 7 (Babuini, Bozzo, Casari, Padoani, Parpinelli, Pignat, Zannier), contrari nessuno;

DELIBERA:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

Allegati facenti parte integrante del presente atto:

- o Allegato A) relazione tecnica
 - o Allegato B) Prospetto rilevazione partecipate (modello corte conti)
-

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FIUME VENETO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017 , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 19/11/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Canton Avv. Jessica

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 29/11/2019 17:09:44

IMPRONTA: 500428132879FD2BF54A478465F4BEA1230E63CA0208A38726F1E9649C28CEF6
230E63CA0208A38726F1E9649C28CEF69F662E1B47FB46E1EA9371D16F5325B8
9F662E1B47FB46E1EA9371D16F5325B8FD8E67AF6D34574E9F609026163C0D6B
FD8E67AF6D34574E9F609026163C0D6BAF4DD54F01EF5BC0335D4407970D20A7

NOME: CANTON JESSICA

CODICE FISCALE: CNTJSC79E62G888X

DATA FIRMA: 29/11/2019 17:19:10

IMPRONTA: 1822E159F29860C550312A84B0943F60FEB1C9A1ADE232793052A553257D8231
FEB1C9A1ADE232793052A553257D8231654030E112935F7B68E64DCA4D7C82C6
654030E112935F7B68E64DCA4D7C82C6A459698EF63558269D3968E189086DC2
A459698EF63558269D3968E189086DC213F3936FCA1A7F85EA9F4454AFD10C15